



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI  
**A.T.O. CATANZARO**

N. 22/2019 Data: 22 novembre 2019	Oggetto: Approvazione schema di contratto per l'utilizzo dell'impianto sito nel comune di Vazzano (VV) di proprietà della società Eco Call S.p.A., per il periodo 01/04/2019-31/12/2019. CIG 7823432452
--------------------------------------	---

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'UFFICIO COMUNE**

**PREMESSO:**

- che la Regione Calabria ha recepito la riforma del servizio pubblico locale in tema di rifiuti, approvando l'apposita Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 "*Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria*" (BUR n. 36 del 11 agosto 2014), a mezzo della quale definire l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nell'intero territorio regionale;
- che, la sopra citata L.R. n. 14/2014, all'art. 1, comma 2:
  - lett. b) individua nell'ATO la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale;
  - lett. c) individua nelle Aree di Raccolta Ottimali (ARO) le ripartizioni territoriali, delimitate all'interno degli ATO, tenuto conto delle diversità territoriali per una gestione efficiente del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
- che, in particolare, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della medesima legge regionale, l'ATO Catanzaro coincide territorialmente con i confini amministrativi della provincia di Catanzaro;

**DATO ATTO:**


- che in data 16 febbraio 2016 è stata sottoscritta la Convenzione, Rep. n. 14, tra i Comuni dell'ATO Catanzaro (sottoscritta da n. 40 Amministrazioni comunali), integrata successivamente dalle Convenzioni di seguito specificate e sottoscritte dai Comuni che inizialmente non vi avevano aderito:
  - in data 11 marzo 2016 Convenzione, Rep. n. 43, sottoscritta da n. 31 Amministrazioni comunali;
  - in data 27 aprile 2016 Convenzione, Rep. n. 58, sottoscritta da n. 07 Amministrazioni comunali;
  - in data 19 giugno 2018 Convenzione, Rep. n. 29, sottoscritta da n. 02 Amministrazioni comunali;

**CONSIDERATO:**

- che con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci - ATO CZ - n. 2 del 29 aprile 2016, è stato approvato il Regolamento di funzionamento degli Organi di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Catanzaro, composto da n. 9 articoli, in materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, redatto ai sensi della L.R. n. 14/2014, art 4, comma 6;
- che con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci - ATO CZ - n. 3 del 29 aprile 2016 è stato nominato Presidente della Comunità d'Ambito il Sindaco del Comune di Catanzaro e Vice Presidenti della Comunità d'Ambito i Sindaci del Comune di Lamezia e di Soverato;
- che ai sensi dell'art. 5, comma 3, del citato Regolamento, la Comunità in occasione della prima seduta di ogni anno ratifica il prospetto degli abitanti dei Comuni dell'ATO, aggiornato a cura dell'Ufficio Comune sulla base dell'ultima rilevazione ISTAT disponibile;

**CONSIDERATO ALTRESI' CHE:**


- la Regione Calabria con legge regionale 22 dicembre 2017, n. 54, all'art. 6 ("Disposizioni per assicurare l'immediato avvio delle comunità d'ambito"), comma 1, ha stabilito: "*entro il 30 giugno 2018 le Comunità d'Ambito di cui all'art. 4 subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, con decorrenza dal 01 gennaio 2018*";

 1

- il Presidente dell'ANCI, con nota prot. n. 80/18 del 19 giugno 2018, ha chiesto che il suddetto termine del 30 giugno venisse prorogato per un periodo pari a sei mesi, spostando al 01 gennaio 2019 il definitivo subentro dei Comuni calabresi nei contratti di gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti;
- la Regione Calabria, con nota prot. n. 216628 del 21 giugno 2018, nel riscontrare la suddetta nota dell'ANCI, ha subordinato l'accettazione di quanto ivi richiesto, all'impegno da parte dell'assemblea della Comunità del rispetto del termine del 31 dicembre 2018, quale data ultima per il subentro alla Regione e per l'adozione delle Delibere dei rispettivi Consigli Comunali di ratifica dei contratti di subentro entro la data del 30 novembre 2018;
- la Comunità d'Ambito, con provvedimento n. 2 del 4 luglio 2018, ha deliberato *"di impegnarsi al rispetto del termine del 31 dicembre 2018, quale data ultima per il subentro alla Regione e all'adozione da parte dei rispettivi Consigli Comunali delle Delibere di ratifica dei contratti di subentro entro la data del 30 novembre 2018"*;
- la Regione Calabria, con L.R. n. 29 del 03 agosto 2018, ha accolto la richiesta di proroga formulata dagli Enti locali, al fine di accompagnare le condizioni di successione ed assicurare la continuità del servizio pubblico essenziale di cui trattasi e, a modifica del comma 2 dell'art. 6 bis della L.R. n.14/2014, ha prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per il subentro delle Comunità d'Ambito nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani;
- la Comunità d'Ambito con provvedimento n. 8 del 17 dicembre 2018, in particolare:
  - prendeva atto delle tariffe determinate dalla Regione Calabria, Dipartimento Ambiente e Territorio con nota prot. n. 316360 del 21 settembre 2018;
  - approvava, per l'esercizio finanziario 2019 di ciascun Comune, il criterio di scaglionamento tariffario in funzione della percentuale della Raccolta Differenziata applicata dalla Regione Calabria per l'annualità 2018;
- i rispettivi Consigli Comunali, nel manifestare la volontà di subentrare alla Regione Calabria, a far data dal 1° gennaio 2019, nei contratti per il trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti in ambito comunale, tra l'altro hanno precisato e dato atto che il subentro implicasse *"la perdurante vigenza e validità dei rapporti contrattuali che ne sono oggetto e la effettiva opponibilità al contraente privato della determinazione di subentro, condizione che devono intendersi assicurate dalla Regione Calabria che ha programmato il subentro"*;
- la Regione Calabria alla data del 31 dicembre 2018, nonostante il sistema di trattamento dei rifiuti regionale si sostenesse mediante l'utilizzo di impianti pubblici e privati (quest'ultimi per legge regionale definiti di interesse pubblico), ha inteso prorogare esclusivamente gli impianti pubblici, non garantendo la perdurante vigenza e validità dei rapporti contrattuali e la effettiva opponibilità al contraente privato della determinazione di subentro;
- la condizione di mancato subentro dei Comuni calabresi ai contratti con i gestori degli impianti privati ha comportato all'inizio dell'anno 2019 che gli operatori, in assenza di contratto, non hanno consentito, a far data dal 1° gennaio 2019, il conferimento presso i rispettivi impianti della FORD e degli scarti di lavorazione, creandosi una criticità regionale;

**DATO ATTO CHE** nella riunione del 7 gennaio 2019, tenutasi presso la Cittadella Regionale, Dipartimento Ambiente e Territorio, alla presenza, tra l'altro dei Presidenti e dei Direttori degli ATO, dei rappresentanti delle aziende private e dei Comuni calabresi:

- i gestori degli impianti privati presenti hanno riferito che senza garanzia di pagamento da parte della Regione non avrebbero proseguito nel servizio di trattamento dei rifiuti nei rispettivi impianti, in quanto il frazionamento dei pagamenti e la nota difficoltà economica in cui versano i Comuni Calabresi avrebbe condotto con certezza al fallimento le loro aziende;
- la Regione si è resa disponibile *"... a supportare i Comuni in questa delicata fase di passaggio, sia nella fase di gestione dei contratti, da svolgersi anche mediante apposita delega da parte della Comunità d'Ambito, sia nella fase di predisposizione delle procedure di scelta del contraente, a condizione che i Comuni assicurino un flusso di cassa continuo in grado di garantire il puntuale pagamento dei gestori. Al riguardo ha confermato che, per facilitare i versamenti comunali, la Regione consentirà anche la rateizzazione delle annualità pregresse anni 2017-2018"*;
- per assicurare i gestori privati affinché proseguissero il servizio, interrotto da giorno 1° gennaio 2019 e superare le criticità sollevate da alcuni Presidenti/Direttori degli Ambiti Territoriali, per come riportato nella nota regionale del 16 gennaio 2019 n. 17840, si è stabilito il seguente iter procedimentale:
  - *i contratti scaduti al 31-12-2018, inerenti la gestione degli impianti privati, saranno rinnovati con firma congiunta dei rappresentanti della Regione e delle Comunità d'Ambito volta per volta interessate, per un periodo di tre mesi, nelle more che le Comunità predispongano quanto necessario per definire le nuove*



*procedure di scelta del contraente. Una prima bozza di detti atti sarà prodotta dalla Regione e sarà posta all'attenzione delle parti interessate; pubbliche e private, entro la giornata di mercoledì 9 gennaio;*

*- a detti contratti devono aderire con proprio provvedimento i singoli comuni interessati, che contestualmente assumeranno il necessario impegno di spesa; in alternativa, per come proposto dall'ATO CS, i comuni, dopo aver assunto l'impegno di spesa, potranno delegare la Comunità d'Ambito, e per essa l'Ufficio Comune, alla sottoscrizione del contratto ponte;*

*- con il medesimo provvedimento, i comuni daranno anche atto dell'avvenuto subentro nei contratti aventi scadenza nel corso del 2019, assumendo, anche in questo caso, il necessario impegno di spesa;*

*- decorsa la data del 31 gennaio, la Regione procederà con il commissariamento dei comuni che non avranno ancora deliberato in ordine ai precedenti punti 2 e 3. A tal fine, l'Ufficio Comune di ogni singola ATO comunicherà l'elenco dei comuni inadempienti entro la data del 3 febbraio 2019. Resta comunque inteso che in mancanza della sottoscrizione dei contratti con i privati, questi potranno non accettare i rifiuti comunali;*

*- i Presidenti delle singole Comunità procederanno, in tempi strettissimi e comunque entro il 19 gennaio, a convocare l'assemblea dei sindaci per renderli partecipi delle risultanze della riunione e per proporre la facoltà di emettere delibera per la richiamata delega alla Regione;*

#### **DATO ATTO ALTRESI' CHE:**

- i Comuni dell'ATO Catanzaro hanno deliberato sia il subentro nella gestione del sistema dei rifiuti sia la delega al Direttore dell'ATO Catanzaro alla sottoscrizione dei contratti congiuntamente alla Regione Calabria ed alle singole imprese private aventi scadenza nel corso del 2019, impegnandosi inoltre a trasferire alla Regione Calabria, con cadenza bimestrale le risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento dei rifiuti;

- i Comuni dell'ATO Catanzaro hanno deliberato che gli oneri derivanti dalla gestione del sistema del trattamento dei rifiuti urbani, sono posti a carico dei propri bilanci comunali e trovano copertura a valere sulle entrate di competenza iscritte a titolo di TARI a decorrere dall'esercizio finanziario 2019;

**PRESO ATTO CHE**, per come risultante nella richiamata nota regionale prot. n. 17840/2019, gli impianti utilizzati dalla Regione Calabria per la gestione del sistema del trattamento dei rifiuti urbani prodotti nell'ATO Catanzaro, con quantità/qualità variabili secondo la capacità di trattamento autorizzata per ogni singolo impianto dalla stessa Regione (anche per via delle deroghe ammesse dall'Ordinanza contingibile ed urgente n. 121 emanata dal Presidente della Giunta Regionale in data 15 novembre 2018 con validità di sei mesi), sono i seguenti.

#### **Impianti privati:**

- Calabria Maceri e Servizi SpA, con sede a Rende (CS), per il trattamento dell'umido da RD;
- Ecocal SpA, con sede a Vazzano (VV), per il trattamento dell'umido da RD;
- Ecovalle scarl, con sede a Petilia Policastro (KR), per il trattamento dell'umido da RD;
- Ecorec scarl, con sede a Crotonei (KR), per il trattamento dell'umido da RD;
- Sovreco SpA, con sede a Crotone (KR), per lo smaltimento degli scarti di lavorazione;
- Consorzio Campale Stabile Scarl, con sede a Catanzaro, per lo smaltimento del percolato;

#### **Impianti pubblici:**

- Catanzaro località Alli, gestito da Ecologia Oggi, per il trattamento dei rifiuti solidi;
- Lamezia località S. Pietro lametino, per il trattamento dei rifiuti solidi e dell'umido da RD;
- Gioia Tauro, gestito da Ecologia Oggi, per la termovalorizzazione del CSS;

**VISTA** la Legge regionale n. 5 del 25 gennaio 2019 dal titolo "Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani", che ha modificato la legge regionale n. 14/2014, disponendo, in particolare:

- la modifica dell'art. 6 bis, comma 3: "*La Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2 bis nei confronti degli enti locali, aderenti alle rispettive Comunità d'ambito di cui all'articolo 4, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano subentrati ad essa nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ovvero non abbiano sottoscritto i contratti di servizio con i gestori*";

- l'introduzione dell'art. 6 ter:

- comma 1: "*... le Comunità d'ambito nelle quali gli enti locali aderenti siano subentrati nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ovvero abbiano sottoscritto i contratti di servizio con i gestori, possono delegare alla Regione Calabria le funzioni amministrative relative alla gestione, del servizio di trattamento. La delega non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2019.*";



- comma 2: “Con accordo tra la Regione Calabria e le Comunità d'ambito ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1990, n. 241, sono individuate le funzioni delegate e sono regolati tempi e modalità di esercizio della delega di cui al comma 1.”;
- comma 3: “Prima della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2, gli enti locali aderenti alle Comunità d'ambito dispongono con formale provvedimento il trasferimento alla Regione Calabria, con cadenza bimestrale, delle risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento per come individuato con deliberazione della Giunta regionale e accettano espressamente, con dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 2-bis della presente legge, entro quindici giorni successivi all'eventuale inottemperanza, con nomina di commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta regionale, senza necessità di diffida.”;

**DATO ATTO** che l'Assemblea dell'ATO Catanzaro nella seduta del 29 gennaio 2019, ha deliberato:

- di delegare al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria la gestione di tutti i contratti di servizio dell'intero sistema di trattamento rifiuti (pubblico e privato) dell'ATO Catanzaro, fino alla data di conclusione delle procedure, in corso di espletamento da parte dello stesso dipartimento, attinenti i contratti riguardanti gli impianti tecnologici di Catanzaro in località Alli e Lamezia in località San Pietro Lametino, necessarie alla consegna di detti impianti e comunque per un periodo massimo 01/01/2019 -31/12/2019;
- di precisare che la suddetta delega diventa operativa per ciascun Comune allorquando lo stesso ente locale con atto formale subentrerà ai contratti in essere con la Regione Calabria al 31 dicembre 2018, prenderà atto della necessità di rinnovare i contratti privati scaduti al 31 dicembre 2018 ed impegnerà le somme relative al servizio di trattamento e smaltimento dei rispettivi rifiuti urbani, da trasferire sistematicamente (ai sensi dell'art. 6 ter, comma 3, della L.R. n. 14/2014) alla Regione Calabria per il pagamento dei gestori degli impianti pubblici e privati;
- di precisare che il Dipartimento regionale dell'Ambiente dovrà periodicamente inviare ai Comuni, per il tramite dell'ufficio comune di questo ATO, gli atti contabili, nei quali verrà specificata la quota parte che ogni Comune dovrà trasferire alla Regione, con suddivisione della contabilità per ogni quota delle singole frazioni merceologiche sia in termini di trattamento (indifferenziato e umido) sia in termini di selezione/stoccaggio (frazioni da RD) e la quota parte di percolato smaltito dalla discarica di Alli, laddove il pagamento dello stesso sarà naturalmente sopportato dall'intero territorio regionale;
- di autorizzare il Direttore dell'Ufficio Comune dell'ATO Catanzaro, Ing. Bruno Gualtieri, alla sottoscrizione dei contratti congiuntamente con la Regione Calabria e le singole imprese private, che espletano il servizio sopra descritto, in rappresentanza esclusiva dei Comuni che hanno anche assunto formale impegno:
  - di subentrare nei contratti in essere con la Regione Calabria fino al 31 dicembre 2018, con decorrenza 1° gennaio 2019;
  - di rinnovare i contratti scaduti al 31 dicembre 2018, relativi alla gestione degli impianti privati;
  - di sostenere la spesa necessaria derivante dai relativi contratti utilizzati dal Dipartimento regionale per la lavorazione/stoccaggio/smaltimento dei rifiuti prodotti dal singolo Comune;

**DATO ATTO INOLTRE** che i singoli Comuni appartenenti all'ATO Catanzaro hanno deliberato il trasferimento alla Regione Calabria, con cadenza bimestrale, delle risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento per come individuato con deliberazione della Giunta regionale, accettando espressamente, con dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 2-bis della Legge regionale n. 5 del 25 gennaio 2019 dal titolo “Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani”, che ha modificato la legge regionale n. 14/2014, entro quindici giorni successivi all'eventuale inottemperanza, con nomina di commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta regionale, senza necessità di diffida;

**CONSIDERATO** che la società Eco Call S.p.A. è in possesso di una valida autorizzazione per l'esercizio di un impianto di compostaggio di cui al DDG A.I.A. n. 7032 del 08 luglio 2015;

**VISTA:**

- la nota Prot. n. 108/2016 del 28 giugno 2016 la società Eco Call S.p.A. ha richiesto l'inserimento anche dei rifiuti CER 20.03.02 (rifiuti urbani dei mercati) tra quelli considerati per il servizio di accettazione, conferimento e trattamento nell'impianto di compostaggio, proponendo le stesse condizioni economiche previste per i rifiuti CER 20.01.08;
- la Convenzione Rep. n. 4840 del 24 maggio 2019, registrata a Catanzaro al n. 1893 serie 3° il 29 ottobre 2019, sottoscritta tra la Regione Calabria, l'ATO Catanzaro e la società Eco Call S.p.A. per il periodo 01/01/2019-31/03/2019, in cui tutte le parti contraenti hanno convenuto di confermare le condizioni contrattuali negoziate con la Regione ed operanti fino alla data del 31 dicembre 2018 e, quindi i prezzi indicati all'art. 3 della suddetta Convenzione sono stati accettati senza riserva alcuna dalla società Eco



Call S.p.A. e devono intendersi comprensivi di ogni onere e magistero necessario ad assicurare il corretto esercizio dell'impianto di trattamento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel DDG n. 7032 del 08 luglio 2015;

**CONSIDERATO** che l'impresa ha continuato e continua ancora oggi ad eseguire il servizio nelle more della regolarizzazione del relativo contratto;

**RILEVATO CHE** la Regione Calabria, nella nota in atti Prot. n. 239249 del 26 giugno 2019, nel rammentare l'imminente scadenza, al prossimo 30/06/2019, della proroga tecnica dei contratti di gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti, ha comunicato che lo stato degli iter di consegna degli impianti pubblici all'ATO Catanzaro non erano ancora conclusi, riportando, in particolare la seguente situazione:

- l'impianto di Catanzaro - Alli, ancorché aggiudicato l'affidamento per la progettazione esecutiva, l'ammodernamento e la gestione (contratto triennale), si è nella fase di d'integrazione della progettazione definitiva;
- l'impianto di Lamezia Terme - S. Pietro Lametino per l'ammodernamento e la gestione (contratto biennale), si è nella fase di verifica dei requisiti dell'impresa ATI aggiudicataria della gara;

**CONSIDERATO** che per l'Impianto di Lamezia Terme - S. Pietro Lametino per l'ammodernamento e la gestione (contratto biennale), essendo stata dichiarata, con Determina Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria n. 11273 del 18 settembre 2019, l'inefficacia del decreto di aggiudicazione all'unico soggetto ammesso in gara, si dovrà riavviare l'iter dell'appalto, per come stabilito con la Deliberazione dell'Assemblea dell'ATO Catanzaro n. 14 del 23 settembre 2019;

**VISTE** le note Prot. n. 30997 del 27 marzo 2019, Prot. n. 63415 del 26 giugno 2019 e Prot. n. 91871 del 27 settembre 2019, con le quali l'ATO Catanzaro, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico essenziale senza pregiudizio per la salute pubblica e la salvaguardia dell'ambiente, ha ritenuto necessario comunicare la proroga tecnica dei contratti in corso relativi all'intero sistema di trattamento dei rifiuti della comunità provinciale, col mantenimento dei medesimi patti e condizioni contrattuali, rispettivamente fino al 30 giugno 2019, al 30 settembre 2019 ed al 31 dicembre 2019;

**RILEVATO** che non essendosi ancora conclusi gli iter per la consegna degli impianti tecnologici di Catanzaro-Alli e Lamezia Terme-S. Pietro Lametino, occorre ancora delegare il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria per la gestione di tutti i contratti di servizio dell'intero sistema di trattamento rifiuti (pubblico e privato) dell'ATO Catanzaro;

**RITENUTO CHE:**

- è necessario nella fattispecie il rinvio al modello della delegazione amministrativa intersoggettiva, quale istituto eccezionale e temporaneo, utile a fronteggiare esigenze contingenti ed a scongiurare il rischio di interruzione di pubblici servizi;
- si rende indispensabile pertanto – in via transitoria e temporanea – che l'esercizio delle funzioni pubblicistiche della gestione del C.I.R. – la cui titolarità compete alle A.T.O. – continui ad essere espletato dal Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria;
- al Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria saranno per l'effetto conferite le risorse economiche necessarie e, dunque, garantita la copertura dei costi di cui al relativo contratto;

**VISTA** la Convenzione tra la Comunità d'Ambito di Catanzaro e la Regione Calabria, stipulata in data 11 aprile 2019 con Rep. n. 4366 ai sensi della Legge regionale n. 5/2019 che ha introdotto l'art. 6 ter alla Legge regionale n. 14/2014, disciplinante la delega delle funzioni amministrative relative alla gestione del servizio di trattamento dei rifiuti, in attuazione della Legge regionale n. 14/2014, per il periodo necessario alla consegna degli impianti tecnologici di Catanzaro in località Alli e Lamezia Terme in località San Pietro Lametino da parte della Regione Calabria all'ATO Catanzaro a termine della conclusione dell'iter di aggiudicazione di entrambe le gare ancora in corso e comunque al massimo fino al 31 dicembre 2019;

**CONSIDERATA** la necessità di garantire la salvaguardia della salute pubblica e la tutela dell'ambiente;

**VISTO:**

- il TUEL n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive



modificazioni;

- l'art. 63 comma 2, lett. b) punto 2) del nuovo Codice dei Contratti, D. Lgs. n. 50/2016, in materia di affidamento di quei servizi che per motivi tecnici "possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico" e, considerando in via ulteriore quanto previsto dall'ultimo capoverso del citato articolo, per cui "Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli";
- oltre la Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 ("*Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria*") e ss.mm.ii., anche la normativa nazionale vigente in materia;

## DETERMINA


1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di affidare alla società Eco Call S.p.A. il servizio di accettazione, conferimento e trattamento dei rifiuti, presso l'impianto di Vazzano (VV), di cui ai codici CER 20.01.08, CER 20.023.02 e CER 20.02.01 prodotti nell'ambito dell'ATO Catanzaro, per il periodo dal 01 aprile 2019 al 31 dicembre 2019, alle seguenti condizioni:
  - CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense da raccolta differenziata) e CER 20.03.02 (rifiuti urbani dei mercati):
    - a. €/ton 89,00 (ottantanove/00) oltre IVA quale tariffa base applicata per una contaminazione massima del rifiuto, dovuta alla presenza di materiali non compostabili, pari al 5% in peso;
    - b. €/ton 11,00 (undici/00) oltre IVA quale tariffa da sommare al precedente punto a) per una contaminazione del rifiuto, dovuta alla presenza di materiali non compostabili, superiore al 5% e fino ad un massimo del 10% in peso. Sovraprezzo riconosciuto a ristoro delle maggiori spese per il conferimento degli scarti in discarica;
    - c. nel caso in cui la contaminazione, dovuta alla presenza di materiali non compostabili, superi il 10% in peso, il carico non viene accettato e respinto al mittente con un addebito di € 300,00 (trecento/00) a ristoro dei costi per il mancato conferimento e le operazioni di verifica svolte in impianto comprensivi dell'analisi merceologica;
  - CER 20.02.01 - Rifiuti biodegradabili (sfalci e patate):

€/ton 30,00 (trenta/00) oltre IVA. Il rifiuto dovrà essere esente da contaminazione da materiali non compostabili.
3. di dare atto che il parere contabile, da parte delle singole Amministrazioni comunali, non è necessario in quanto la copertura finanziaria sarà garantita dai Comuni dell'ATO Catanzaro, con gli oneri derivanti dalla gestione del sistema del trattamento dei rifiuti urbani, posti a carico dei propri bilanci comunali con copertura a valere sulle entrate di competenza iscritte a titolo di TARI a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, per come gli stessi hanno deliberato;
4. di approvare l'allegato schema del contratto disciplinante l'affidamento alla società Eco Call S.p.A., per il periodo dal 01 aprile 2019 al 31 dicembre 2019, del servizio presso il proprio impianto di Vazzano (VV), della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei comuni calabresi, di cui ai CER 20.01.08, CER 20.03.02 e CER 20.02.01 prodotti nei comuni dell'ATO Catanzaro;
5. che sono state avviate le verifiche dei requisiti in possesso dell'impresa di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
6. di delegare la Regione Calabria, ai sensi della Convenzione tra ATO Catanzaro e Regione stipulata in data 11 aprile 2019 con Rep. n. 4366, la gestione del suddetto contratto, con subentro al CIG n. 7823432452 acquisito in data 06 marzo 2019 dal DUC, fermo restando l'anticipazione della data di conclusione delle procedure, in corso di espletamento da parte del dipartimento regionale, attinenti i contratti riguardanti gli impianti tecnologici pubblici di Catanzaro in località Alli e Lamezia in località San Pietro Lametino;
7. di precisare, per come stabilito dall'Assemblea dell'ATO Catanzaro con Delibera n. 2 del 29 gennaio 2019, che il Dipartimento regionale dell'Ambiente dovrà periodicamente inviare ai Comuni, per il tramite dell'ufficio comune di questo ATO, gli atti contabili, nei quali verrà specificata la quota parte che ogni Comune dovrà trasferire alla Regione, con suddivisione della contabilità per ogni quota delle singole frazioni merceologiche sia in termini di trattamento (indifferenziato e umido) sia in termini di selezione/stoccaggio (frazioni da RD) e la quota parte di percolato smaltito dalla discarica di Alli, laddove il pagamento dello stesso sarà naturalmente sopportato dall'intero territorio regionale;
8. che i Comuni dell'ATO Catanzaro per come deliberato dagli stessi Enti, corrispondano con cadenza bimestrale alla Regione le somme corrispondenti al costo del servizio di trattamento dei rifiuti, come stabilito dall'art. 6 ter della

Legge regionale n. 14/2014 e ss.mm.ii., secondo le tariffe individuate ai sensi delle disposizioni di legge (art. 6 ter, comma 5, Legge regionale n. 14/2014 e ss.mm.ii.);

9. che la Regione Calabria, ai sensi della Convenzione tra ATO Catanzaro e Regione stipulata in data 11 aprile 2019 con Rep. n. 4366, corrisponda all'Impresa gli importi stabiliti con la presente determinazione;
10. di trasmettere la presente determinazione alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio, nonché al Presidente e Segretario dell'ATO Catanzaro ed alle Amministrazioni comunali in atto interessate;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'Amministrazione comunale di Catanzaro;
12. di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo.

Il Direttore  
dell'Ufficio Comune  
della Comunità dell'ATO Catanzaro  
Ing. Bruno Gualtieri





AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI  
A.T.O. CATANZARO

**Schema di contratto allegato alla Determinazione del DUC n. 22/2019 del 22 novembre 2019**

Rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE DISCIPLINANTE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08), RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.02.01) E RIFIUTI URBANI DEI MERCATI (CER 20.03.02) DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI NEI COMUNI DELL’ATO CATANZARO. Periodo decorrenza 01/04/2019 - 31/12/2019.  
CIG 7823432452**

L’anno 2019 addì .... del mese di ..... presso il Municipio di Catanzaro in Via Jannoni,

TRA

La **Comunità d’Ambito dell’ATO provinciale di Catanzaro** (C.F. 97087010795) rappresentata dal Direttore dell’Ufficio Comune, Ing. Bruno Gualtieri, con domicilio presso la sede del Comune di Catanzaro, di seguito denominata anche “Committente”, autorizzato alla sottoscrizione dei contratti con le imprese private, in rappresentanza dei Comuni che hanno assunto formale impegno, per come deliberato dall’Assemblea dei Sindaci n. 2 del 29 gennaio 2019;

E

la società **Eco Call S.p.A.** con P. IVA 02139610790, in persona dell’amministratore unico, Signora Ortenzia Guarascio, con domicilio presso la sede della Società, sita in loc. Stagliate s.n.c. Zona P.I.P. 89834 Vazzano (VV) di seguito denominata «Impresa»;

**PREMESSO CHE:**

- con contratto Rep. n. 4840 del 24 maggio 2019, registrato all’Agenzia delle Entrate di Catanzaro il 29 ottobre 2019 al n. 1893 serie 3°, il quale viene in questa sede espressamente richiamato per farne parte integrante e sostanziale, la Regione Calabria e la Comunità d’Ambito dell’ATO Catanzaro hanno affidato alla società Eco Call S.p.A. il servizio per il trattamento della frazione organica (CER 20.01.08), rifiuti biodegradabili (CER 20.02.01) e rifiuti urbani dei mercati (CER 20.03.02) da raccolta differenziata prodotti nei comuni dell’ATO Catanzaro;
- il suddetto contratto è stato stipulato per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2019;

**CONSIDERATO** che l’Impresa ha responsabilmente continuato ad effettuare il servizio anche dopo la scadenza del 31 marzo 2019, in attesa del perfezionamento del presente contratto;

**VISTO** che la società Eco Call S.p.A. è autorizzata al trattamento in argomento con autorizzazione regionale, DGG A.I.A. n. 7032 del 08 luglio 2015;

**VISTA** la Convenzione tra la Comunità d’Ambito di Catanzaro e la Regione Calabria, stipulata in data 11 aprile 2019 con Rep. n. 4366, ai sensi della Legge regionale n. 5/2019 che ha introdotto l’art. 6 ter alla Legge regionale n. 14/2014, disciplinante la delega delle funzioni amministrative relative alla gestione del servizio di trattamento dei rifiuti, per il periodo necessario alla consegna degli impianti tecnologici di Catanzaro-Alli e Lamezia Terme-S. Pietro Lametino e comunque per un periodo massimo 01/01/2019 – 31/12/2019;

**RILEVATO** che la Regione Calabria, nella nota in atti prot. n. 239249 del 26 giugno 2019, nel rammentare l’imminente scadenza, al prossimo 30/06/2019, della proroga tecnica dei contratti di gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti, ha comunicato che lo stato degli iter di consegna degli impianti pubblici all’ATO Catanzaro non erano ancora conclusi, riportando, in particolare la seguente situazione:





AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI  
A.T.O. CATANZARO

- “l’impianto di Catanzaro - Alli, ancorché aggiudicato l’affidamento per la progettazione esecutiva, l’ammodernamento e la gestione (contratto triennale), si è nella fase di d’integrazione della progettazione definitiva”;
- “l’impianto di Lamezia Terme - S. Pietro Lametino per l’ammodernamento e la gestione (contratto biennale), si è nella fase di verifica dei requisiti dell’impresa ATI aggiudicataria della gara”;

**CONSIDERATO** che per l’Impianto di Lamezia Terme - S. Pietro Lametino per l’ammodernamento e la gestione (contratto biennale), essendo stata dichiarata, con Determina Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria n. 11273 del 18 settembre 2019, l’inefficacia del decreto di aggiudicazione all’unico soggetto ammesso in gara, si dovrà riavviare l’iter dell’appalto, per come stabilito con la Deliberazione dell’Assemblea dell’ATO Catanzaro n. 14 del 23 settembre 2019;

**RILEVATO** quindi che, non essendosi ancora conclusi gli iter per la consegna degli impianti tecnologici di cui sopra, occorre ancora delegare il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria per la gestione di tutti i contratti di servizio dell’intero sistema di trattamento rifiuti (pubblico e privato) dell’ATO Catanzaro;

**RITENUTO CHE:**

- è necessario nella fattispecie il rinvio al modello della delegazione amministrativa intersoggettiva, quale istituto eccezionale e temporaneo, utile a fronteggiare esigenze contingenti ed a scongiurare il rischio di interruzione di pubblici servizi;
- si rende indispensabile pertanto – in via transitoria e temporanea – che l’esercizio delle funzioni pubblicistiche della gestione del C.I.R. – la cui titolarità compete alle A.T.O. – continui ad essere espletato dal Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria;
- al Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria saranno per l’effetto conferite le risorse economiche necessarie e, dunque, garantita la copertura dei costi di cui alla presente Convenzione;

**VISTE** le note Prot. n. 30997 del 27 marzo 2019, Prot. n. 63415 del 26 giugno 2019 e Prot. n. 91871 del 27 settembre 2019, con le quali l’ATO Catanzaro, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico essenziale senza pregiudizio per la salute pubblica e la salvaguardia dell’ambiente, ha ritenuto necessario comunicare la proroga tecnica dei contratti in corso relativi all’intero sistema di trattamento dei rifiuti della comunità provinciale, col mantenimento dei medesimi patti e condizioni contrattuali, rispettivamente fino al 30 giugno 2019, al 30 settembre 2019 ed al 31 dicembre 2019;

**CONSIDERATA** la necessità di formalizzare il contratto con la società Eco Call S.p.A. per il servizio di trattamento della frazione organica (CER 20.01.08), dei rifiuti biodegradabili (CER 20.02.01) e dei rifiuti urbani del mercato (CER 20.03.02) da raccolta differenziata prodotti nei comuni dell’ATO Catanzaro, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2019;

**VISTO** l’art. 63 co. 2, lett. b) punto 2) del nuovo Codice dei Contratti, D. Lgs. n. 50/2016, in materia di affidamento di quei servizi che per motivi tecnici “possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico” e, considerando in via ulteriore quanto previsto dall’ultimo capoverso del citato articolo, per cui “Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli”;

**PRESO ATTO CHE** tutti i comuni dell’ATO CZ, compresi quelli fruitori della presente atto negoziale, hanno delegato/autorizzato il DUC della Comunità d’Ambito di Catanzaro a sottoscrivere la presente Convenzione.

**EVIDENZIATO ALTRESI’ CHE:**

- l’Impresa ha il seguente numero matricola I.N.P.S. 2204866567, con sede in Vibo Valentia;
- l’Impresa ha il seguente numero matricola I.N.A.I.L. 0013285115, con sede in Vibo Valentia;



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI  
A.T.O. CATANZARO

- hanno avuto esito favorevole le verifiche di legge propedeutiche alla sottoscrizione del contratto;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

In esecuzione della Determinazione del Direttore dell'Ufficio Comune dell'ATO Catanzaro n. .../... del ....., si conviene e si stipula quanto segue.

**Art. 1 (Premesse)**

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

**Art. 2 (Oggetto del contratto)**

1. La Comunità d'Ambito di Catanzaro conferma l'affidamento all'Impresa, *che accetta*, del servizio di *accettazione, conferimento e trattamento* dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense da raccolta differenziata (CER 20.01.08), dei rifiuti urbani dei mercati (CER 20.03.02) e dei rifiuti biodegradabili (CER 20.02.01) provenienti dai Comuni dell'ATO Catanzaro tramite compostaggio, per un quantitativo conferibile in impianto complessivamente stimato nel periodo per **571,88** tonnellate complessivamente per i 3 codici CER considerati, suddiviso per ogni comune per come al prospetto di seguito riportato;

Nr	Comune	Prov.	q.tà [t]
1	Cardinale	CZ	110
2	Catanzaro	CZ	83,30
3	Chiaravalle Centrale	CZ	318
4	Lamezia Terme	CZ	30,58
5	Torre di Ruggiero	CZ	30
	<b>Totale ATO CZ</b>		<b>571,88</b>

2. Le predette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle modalità e condizioni di conferimento in impianto e delle prescrizioni e condizioni di gestione previste nell'atto autorizzativo (Decreto A.I.A. N. 7032 del 08 luglio 2015) compatibilmente con le condizioni logistiche ed operative dell'impianto.
3. L'impresa assicura l'utilizzo di proprio personale per il coordinamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse a quanto previsto dal servizio di cui al precedente punto, nonché l'organizzazione e gestione della logistica.
4. L'impresa si impegna, altresì, all'esecuzione del servizio alle condizioni ed ai termini di cui al presente contratto e agli atti da esso richiamati, nonché alle vigenti leggi regionali, nazionali e comunitarie. Le attività espletate dall'Impresa in virtù del presente contratto rimangono di esclusiva responsabilità dell'Impresa stessa. Nella fase di esecuzione del servizio, qualsiasi irregolare circostanza si dovesse rilevare, dovrà essere tempestivamente segnalata alle Autorità competenti ed alla Regione che ha la facoltà di procedere al controllo sulla corretta esecuzione del servizio affidato.

**Art. 3 (Tipologia, prezzi ed ammontare del contratto – Cauzione definitiva)**

1. Il valore indicativo del contratto ammonta ad € **54.042,66** (Euro **cinquantaquattromilaequarantadue/66**) oltre IVA al 10% secondo i prezzi unitari di seguito indicati:
- CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense da raccolta differenziata) e CER 20.03.02 (rifiuti urbani dei mercati):
    - a. €/ton 89,00 (ottantanove/00) oltre IVA quale tariffa base applicata per una contaminazione massima del rifiuto, dovuta alla presenza di materiali non compostabili, pari al 5% in peso;
    - b. €/ton 11,00 (undici/00) oltre IVA quale tariffa da sommare al precedente punto a) per una contaminazione del rifiuto, dovuta alla presenza di materiali non compostabili, superiore al 5% e fino ad un massimo del 10% in peso. Sovraprezzo riconosciuto a ristoro delle maggiori spese per il conferimento degli scarti in discarica;



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI  
A.T.O. CATANZARO

- c. nel caso in cui la contaminazione, dovuta alla presenza di materiali non compostabili, superi il 10% in peso, il carico non viene accettato e respinto al mittente con un addebito di € 300,00 (trecento/00) a ristoro dei costi per il mancato conferimento e le operazioni di verifica svolte in impianto comprensivi dell'analisi merceologica;
- CER 20.02.01 - Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature) di cui si sollecitano i conferimenti poiché tale assenza potrebbe compromettere il normale ciclo di trattamento. L'ATO Catanzaro si impegna a sollecitare i Comuni fruitori del presente contratto al conferimento dei relativi rifiuti.
    - a. €/ton 30,00 (trenta/00) oltre IVA. Il rifiuto dovrà essere esente da contaminazione da materiali non compostabili.
2. Il contratto è da considerarsi "a misura". I prezzi di cui al punto precedente sono comprensivi di ogni onere e/o contributo fiscale, amministrativo, previdenziale, assistenziale, compensativo e/o royalties di qualunque tipologia che l'offerente dovrà sostenere per assicurare il conferimento nel proprio impianto di compostaggio. L'Impresa si impegna a mantenere i prezzi indicati al punto n. 1 del presente articolo fino alla scadenza naturale del presente contratto. La quota parte di IVA sarà versata direttamente all'erario secondo il meccanismo previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b), legge n. 190/2014.
3. Nell'arco dell'anno solare, per ogni singolo Comune, qualora i quantitativi di rifiuto CER 20.02.01 conferiti superino il 20% in peso del quantitativo di rifiuto CER 20.01.08, la Eco Call S.p.A. si impegna a riconoscere uno sconto di € 3,00 (tre/00) oltre IVA per ogni tonnellata di rifiuto CER 20.01.08 conferito dallo stesso Comune.
4. Le parti danno atto che allo stato gli scarti CER 19.12.12 vengono conferiti alla discarica di Sovreco. Stante che il prezzo contrattualizzato di tutti gli scarti individuati con CER 19.12.12 è pari ad €/ton 180,00 oltre IVA anziché €/ton 115,00 oltre IVA (prezzo originariamente contrattualizzato), la Regione Calabria corrisponderà ad ECO CALL Spa il maggior prezzo di conferimento pari ad €/ton 180,00-115,00 = €/ton 65,00. Lo stesso non potrà subire modifiche.
5. L'Impresa ha presentato cauzione definitiva per come disposto dall'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. dell'importo di € ..... mediante polizza fidejussoria n. .... rilasciata in data ..... dalla società .....
6. Per lo svincolo progressivo della polizza fidejussoria di cui al punto precedente si applicano le condizioni previste dall'art. 103 comma 5) del D. Lgs. n. 50/2016.

**Art. 4 (Durata del contratto)**

1. La decorrenza del presente contratto va dal 01/04/2019 al 31/12/2019 nei limiti dei conferimenti espressamente autorizzati dalla Regione delle capacità ricettive dell'impianto.
2. L'efficacia del contratto può cessare anche prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2019, senza nessuna opposizione da parte dell'Impresa, se per come previsto dall'Assemblea dell'ATO Catanzaro con delibera n. 2 del 29 gennaio 2019, avverrà l'effettivo subentro con la conclusione delle procedure, ad oggi ancora in corso di espletamento da parte del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, attinenti ai contratti relativi agli impianti tecnologici di Catanzaro-Alli e Lamezia Terme-S. Pietro Lametino.

**Art. 5 (Responsabile del Procedimento e dell'esecuzione contrattuale)**

La Comunità d'ambito (o la Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) nominerà il Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, e dove obbligatorio per legge, il Direttore per l'esecuzione del contratto ed i loro collaboratori, da individuarsi anche nel personale dei singoli comuni.

In particolare al RUP:

- dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il contratto;
- avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione, per tutto ciò che riguarda il servizio di cui trattasi, il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria di cui al successivo art. 6;
- è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto;

Inoltre il RUP:



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI  
A.T.O. CATANZARO

- potrà comminare eventuali penali per come previsto dalla vigente normativa in tema di contratti pubblici;
- è preposto al controllo della quantità concordate nell'ambito del presente.

**Art. 6 (Il Responsabile dell'impresa Aggiudicataria)**

1. La ditta affidataria dovrà comunicare alla Comunità d'ambito (o alla Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) il nominativo di un proprio Responsabile (o più di uno con specificazione di indirizzo di posta elettronica certificata e recapito telefonico, che dovrà coordinarsi con il referente della Stazione Appaltante per tutti i rapporti relativi alla esecuzione del contratto ed alla sua efficace applicazione per la migliore resa del servizio inclusi quelli inerenti eventuali contestazioni circa il corretto svolgimento del servizio, per tutta la durata prevista dal contratto.
2. Le comunicazioni nei confronti della ditta affidataria effettuate per il tramite della figura del Responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti di legge mediante l'invio di comunicazione a mezzo e-mail certificata. La ditta affidataria è tenuta a dare preventiva comunicazione con lettera raccomandata o PEC alla Comunità d'Ambito (o la Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) di ogni variazione del nominativo, recapito o numero telefonico del suddetto Responsabile.
3. Il responsabile della ditta affidataria verificherà la migliore esecuzione possibile del contratto.

**Art. 7 (Domicilio e rappresentanza)**

L'Impresa garantisce che i rappresentanti nominati sono pienamente competenti e forniti dei più ampi poteri per l'esercizio delle proprie funzioni. Qualunque eventuale variazione ai dati deve essere tempestivamente notificata dall'Impresa alla Regione ed all'Ufficio Comune della Comunità d'Ambito.

**Art. 8 (Contabilizzazione e modalità di pagamento)**

1. L'importo determinato ex art. 3 del presente atto, verrà corrisposto esclusivamente - in virtù della delega di cui alla legge regionale n. 5 del 22 gennaio 2019 di cui alle premesse - dalla Regione Calabria, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato all'Impresa, indicato nel paragrafo corrispondente;
- 1.2 Nel caso in cui - per qualsiasi ragione - la fatturazione dovesse essere rifiutata dalla Regione, e/o i pagamenti non dovessero pervenire dalla Regione Calabria entro i termini contrattuali con un termine di tolleranza di 15 (quindici) giorni, l'Impresa sospenderà le attività di cui al presente contratto, dando termine di diffida alla Comunità ed alla Regione per i propri adempimenti, intendendosi che - decorso anche tale termine senza che gli adempimenti siano realizzati - l'Impresa avrà la facoltà di dichiarare risolto il Contratto per inadempimento della Comunità, con ogni ulteriore e conseguente riserva.
2. La contabilizzazione dei corrispettivi sarà conforme alle disposizioni di legge vigenti: sarà effettuata mensilmente, per come risultante dal registro di carico/scarico e dalla documentazione concernente il servizio prestato (copia dei bollettini di pesata) per consentire al personale preposto il controllo e la verifica.
3. La Eco Call S.p.A., a fronte della redazione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del procedimento, entro i primi 10 giorni decorrenti dall'invio dei report del servizio, emetterà fattura nei confronti della Regione Calabria attestante il riepilogo dei quantitativi dei rifiuti conferiti nel mese di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'emissione della fattura.
4. Le fatture dovranno essere emesse alla Regione per l'intero importo relativo al totale dei conferimenti mensili.
5. La Regione, in forza di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni di cui in premessa, ed in forza del formale impegno di spesa e di copertura finanziaria già assunta in forza della suddetta delega, procederà ai pagamenti secondo la seguente procedura:
  - a) *trasmissione dei dati mensili di conferimento rifiuti presso l'impianto in questione secondo le indicazioni che saranno fornite dal RUP, dei formulari di identificazione dei rifiuti e dei relativi*



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI  
A.T.O. CATANZARO

- scontrini di pesata entro i primi 5 gg solari successivi al periodo di riferimento. I suddetti dati dovranno essere trasmessi sia in formato cartaceo che digitale (excel), sia ai RUP e al DEC;
- b) verifica dei dati entro i successivi 5 gg lavorativi;
  - c) acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo all'Impresa;
  - d) emissione e trasmissione all'Affidatario, del certificato di pagamento a cura del Responsabile del procedimento, entro i 3 gg lavorativi successivi all'avvenuto controllo dei dati trasmessi;
  - e) trasmissione da parte dell'Affidatario, della fattura relativa ai corrispettivi del servizio svolto relativamente al periodo di riferimento ed ai quantitativi di rifiuti trattati;
  - f) verifica della correttezza della fatturazione emessa e relativa acquisizione agli atti della stessa;
  - g) emissione del dispositivo di liquidazione della fattura emessa e trasmissione dello stesso alla ragioneria.

**Art. 9 (Anticipazioni, Revisione dei prezzi, Cessione del Credito)**

1. È vietata la cessione, totale o parziale, del rapporto contrattuale a terzi e/o a qualsivoglia persona fisica o giuridica ai fini dell'esecuzione delle opere in esso descritte. È, invece, consentita all'Impresa la cessione del credito derivante dal presente atto, nel rispetto della normativa vigente.
2. In caso di violazione delle norme di cui al presente punto, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto in danno dell'Impresa.
3. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi, fatto salvo quanto disposto al punto successivo, e non trovano applicazione gli artt. 1646 e 1664 del Codice Civile per le possibili variazioni nei costi di mano d'opera, dei materiali e di tutte le altre componenti dei prezzi durante tutto il periodo necessario all'esecuzione di quanto oggetto del presente contratto.
4. In caso di rinnovo del presente contratto, le parti concordano di procedere alla revisione dei prezzi, in correlazione e rapporto ai costi industriali, entro e non oltre 5 giorni decorrenti dalla comunicazione di richiesta di rinnovo del presente contratto.

**Art. 10 (Sospensioni e riprese del servizio)**

1. Nel caso in cui per sopravvenute ed imprevedibili cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo indicate nel punto successivo) ovvero per disposizioni normative o amministrative contrarie sopravvenute, si rendesse necessaria la sospensione temporanea del servizio, questa dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Impresa in forma scritta o a mezzo posta certificata, e sottoposta al preventivo assenso della Regione cui spetta valutare l'impossibilità oggettiva. Le parti concorderanno le condizioni e la durata della sospensione.
2. La sospensione temporanea o definitiva del servizio potrà avvenire per uno dei motivi esemplificativamente elencati:
  - a. Cause di forza maggiore,
  - b. Difformità dei rifiuti;
  - c. Modifiche legislative e/o autorizzative contrarie sopravvenute;
  - d. Provvedimenti delle Autorità Giudiziaria, Amministrativa o degli organi preposti al controllo;
3. L'Impresa darà tempestiva comunicazione, a mezzo PEC, della sospensione del servizio.
4. La sospensione per cause oggettive del servizio per i motivi su elencati (in via esemplificativa) non determina la risoluzione automatica del contratto, salvo diversa volontà manifestata per iscritto da entrambe le parti, non determina alcuna penalità a carico dell'Impresa, non dà diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento e non esonera i Comuni (o la Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) al pagamento dei crediti già maturati dall'Impresa.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI  
A.T.O. CATANZARO

5. Il servizio condotto dall'Impresa potrà essere sospeso dalla Comunità d'ambito (o dalla Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) qualora questa rilevi gravi inadempienze da parte dell'Impresa, con possibilità di applicazione della penale di cui al seg. art. 11.
6. La ripresa del servizio dovrà essere preventivamente concordata con la Comunità d'ambito (o con la Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni).

**Art. 11 (Penali)**

1. La Comunità d'ambito (o la Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) applicherà, per le ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal presente contratto, imputabili esclusivamente all'affidatario, le seguenti penali:
  - mancata esecuzione del servizio: penale pari ad Euro 300,00 per ogni giorno in cui non viene prestato il servizio e fino ad un massimo di 5 giorni in un mese. Nell'ipotesi in cui l'inadempienza dovesse superare il limite di 5 giorni in un mese il Committente provvederà a risolvere il contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 12. Nell'ipotesi in cui il Committente dovesse provvedere all'esecuzione del servizio a propria cura e spese i relativi costi saranno addebitati, in aggiunta alle penali di cui sopra;
  - ogni altra violazione degli obblighi dell'aggiudicataria che pregiudichi la corretta esecuzione dell'appalto: penale di Euro 300,00 per ogni singola inadempienza.
2. In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Comunità d'ambito (o della Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalle inadempienze dell'Impresa aggiudicataria, derivassero al Committente per qualsiasi motivo.

**Art. 12 (Recesso e risoluzione del contratto)**

1. La Comunità d'ambito (o la Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, nei seguenti casi:
  - a) si verifichi, da parte dell'aggiudicataria, la mancata assunzione del servizio alla data stabilita dal Committente;
  - b) venga accertata da parte del Committente o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
  - c) venga accertata da parte del Committente la cessione del contratto, del credito o il subappalto in violazione della normativa vigente da parte dell'Impresa aggiudicataria;
  - d) si verifichi la sospensione e/o la revoca dell'atto autorizzativo alla gestione dell'impianto
  - e) per revoca delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
  - f) si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore consecutive;
  - g) nella ipotesi di violazione degli obblighi prescritti dal presente contratto;
  - h) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
  - i) qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia;
  - j) venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e sue successive ii. e mm.;
  - k) venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente, ai sensi del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. Nelle predette ipotesi il Committente darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI  
A.T.O. CATANZARO

2. In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto del Committente a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero al Committente per qualsiasi motivo.
3. La Comunità d'Ambito (o la Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) si riserva in ogni caso il diritto di recedere unilateralmente dall'affido in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'impresa aggiudicataria con lettera raccomandata A/R. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente, ovvero assicurando la corretta esecuzione del servizio sino alla cessazione effettiva.
4. All'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo.

**Art.13 (Obblighi dell'impresa aggiudicataria)**

1. La ditta affidataria è tenuta al rispetto dei tutti gli obblighi contenuti nel presente contratto.
2. Dovrà provvedere a proprie cure e spese all'espletamento delle pratiche per il rinnovo delle autorizzazioni o per qualsiasi proroga di autorizzazioni, iscrizioni, notifiche, certificazioni, permessi e quanto altro ritenuto necessario dalle competenti Autorità per lo svolgimento del servizio, oggetto del presente appalto, a norma di legge.
3. Copia delle predette autorizzazioni, iscrizioni, ecc. dovrà essere consegnata alla Comunità d'Ambito (o alla Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) prima dell'inizio del servizio.

**Art.14 (Modalità di esecuzione del servizio)**

1. Nell'effettuazione del servizio oggetto dell'appalto, la ditta affidataria dovrà rispettare le seguenti modalità tecniche ed operative. Il servizio si svolgerà secondo le modalità previste al presente articolo.
2. Sono autorizzati a conferire tutti i Comuni appartenenti alla Comunità d'Ambito di Catanzaro. La ditta affidataria dovrà preventivamente trasmettere il regolamento di accesso in impianto a tutti i conferitori, i quali dovranno trasmettere in tempi brevi all'affidataria la formale accettazione di tale regolamento unitamente ai documenti di iscrizione Albo Gestori Ambientali, Iscrizione C.C.I. A.A. e White List.
3. L'Impresa si impegna ad accettare in trattamento **circa 571,88 tonnellate** di frazione organica da raccolta differenziata, secondo i CER sopra indicati e con la ripartizione indicata all'art. 2 della presente Convenzione.
4. I soggetti di cui al punto 2. provvederanno a far pervenire, per iscritto, entro il venerdì della settimana precedente una richiesta di accesso all'impianto indicando date e quantitativi presunti da conferire.
5. Il quantitativo totale di rifiuti, di cui ai CER 20.01.08, 20.03.02 e CER 20.02.01, da conferire per soggetto autorizzato a stesso mezzo, sarà definito dal Responsabile dell'Impresa, secondo un piano settimanale di conferimenti, in funzione della disponibilità ricettiva dell'impianto. Al fine di garantire la corretta esecuzione della programmazione, l'impresa comunicherà tempestivamente, stesso mezzo, la disponibilità dell'impianto ed ogni eventuale variazione.
6. La ditta affidataria dovrà effettuare il trattamento e/o smaltimento dei rifiuti attenendosi a quanto contenuto negli atti autorizzativi ed alla normativa vigente in materia.
7. La ditta affidataria dovrà adoperarsi ed eseguire il servizio nella massima efficienza possibile. Il servizio richiesto dovrà essere condotto con cautela e mediante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la continuità delle prestazioni, l'incolumità del personale impiegato nelle varie operazioni, la stabilità e l'integrità delle opere ed il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario ed ambientale.

**Art.15 (Oneri a carico della stazione appaltante)**



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI  
A.T.O. CATANZARO

La Comunità d'ambito (o la Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) coordinerà, unitamente all'affidatario, i conferimenti dei singoli comuni.

**Art. 16 (Controversie)**

1. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi della normativa vigente. Per la risoluzione delle eventuali controversie, sarà competente il Foro di Catanzaro.
2. Nel caso in cui la controversia investe anche uno dei Comuni dell'ATO, nelle competenze connesse al merito del presente atto, la risoluzione deve investire, in via esclusiva o in partecipazione a seconda della natura della controversia stessa, anche il Foro competente per il comune medesimo.
3. È esclusa la competenza arbitrale.

**Art. 17 (Adempimenti per lavoro dipendente, previdenza e assistenza)**

1. L'Impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, effettua trattenute su qualsiasi credito maturato dall'Impresa per l'esecuzione del servizio.
4. L'Impresa è obbligata, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio.
5. Resta inteso che l'Amministrazione sarà completamente estranea ai rapporti intercorsi tra l'Impresa ed i suoi dipendenti, rimanendo quindi ampiamente sollevato da tutte le richieste o pretese che venissero avanzate da persone sotto qualsiasi profilo addette, direttamente e/o indirettamente, ai lavori, forniture, servizi o prestazioni di cui al presente contratto. L'Impresa terrà inoltre sollevato ed indenne l'Amministrazione dalle responsabilità di cui all'art. 1669 C.C. ed in genere da qualsiasi responsabilità che possa risalire alla stessa, che sarà invece sopportata dall'Impresa interamente nei suoi effetti.

**Art. 18 (Adempimenti in materia antimafia e in materia penale)**

L'Amministrazione ha acquisito le dichiarazioni di cui all'art. 89 co. 1 del D. Lgs. n. 159 del 2011 ed ha proceduto all'inserimento dei dati nella BDNM di ex art. 96 del D. Lgs. n. 159 del 2011. Qualora dovessero emergere comunicazioni ostative ai sensi della normativa vigente, l'Amministrazione procederà all'immediato recesso dal contratto in essere. Le verifiche d'ufficio effettuate presso gli organi competenti (Casellario Giudiziale, Ufficio Misure di Prevenzione) a carico dei soggetti di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici hanno avuto esito positivo.

**Art. 19 (Obblighi di garanzia e manleva)**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività in appalto e delle attività connesse, sollevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo e tenendolo indenne da ogni azione, pretesa o rivalsa anche futura.

**Art. 20 (Sicurezza e salute dei lavoratori)**

1. L'Impresa ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per assicurare che lo svolgimento di quanto oggetto del presente contratto avvenga nelle condizioni di massima sicurezza ed igiene sul lavoro. A tal fine, il personale impiegato dall'Impresa dovrà essere dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) necessari per lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività richieste (ad es. guanti, elmetti, tute, mascherine, cuffie, indumenti ad alta visibilità per gli operatori esterni, etc.),





AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI  
A.T.O. CATANZARO

- il tutto secondo le norme di legge sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) ed onere a carico dell'Impresa.
2. Con la firma del presente contratto l'Impresa conferma di essere perfettamente informata sulle vigenti disposizioni della normativa antinfortunistica nonché su quelle vigenti sui siti delle lavorazioni, sia per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni che per l'igiene sui lavoro, ne riconosce l'osservanza e si impegna ad attenersi dichiarando di sollevare la Regione da ogni responsabilità e pretesa che gli possa derivare dall'inadempienza dell'Impresa e dei suoi dipendenti della normativa richiamata al precedente paragrafo 1.
  3. Per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori, l'Impresa ha l'obbligo, per il tramite di un proprio rappresentante appositamente nominato, di coordinarsi con il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'esecuzione del contratto e dovrà predisporre gli eventuali elaborati concordando programmi, ispezioni, azioni e tutto quanto altro previsto dalla normativa vigente. Il nominativo del rappresentante della Sicurezza dell'Impresa dovrà essere comunicato in forma scritta alla Regione all'atto dell'avvio del Servizio.
  4. L'Impresa è consapevole, e ne ha tenuto in debito conto, che l'espletamento delle attività descritte nel presente documento è strumentale alle esigenze derivanti dalla contestuale esecuzione, nell'ambito dello stesso sito, di altre attività da parte della Regione e/o di terzi.

**Art. 21 (Obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13/08/2010 n. 136 - Clausola risolutiva espressa - Protocollo di Legalità)**

1. Le parti assumono reciprocamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Tutte le transazioni finanziarie da effettuarsi in esecuzione del presente contratto andranno eseguite avvalendosi, pena la risoluzione del medesimo, di uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 6, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 4, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. L'importo determinato ex art. 3 del presente contratto, verrà corrisposto a mezzo bonifico, sul conto della società Eco Call S.p.A. con gli estremi MPS IT53B010103042830000063129975.

**Art.22 (Richiamo alle norme legislative e regolamentari vigenti)**

1. Per quanto non diversamente disciplinato e/o previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme legislative e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, al Codice dei contratti D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., al D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e al C.c.

**Art. 23 (Clausola di riservatezza e consenso al trattamento dei dati)**

Tutte le informazioni riguardanti le attività di ciascuna parte, per effetto dell'esecuzione del servizio in appalto, saranno considerate riservate e non potranno essere usate per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto. L' Impresa, con la firma del presente contratto presta il consenso, ai sensi degli arti 11, 20, 22, 24 e 28 della Legge 31/12/1996 n. 675 e ss.mm.ii., al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ad opera della Regione.

**Art. 24 (Redazione e registrazione contratto)**

Il presente contratto, su fogli formato normale, si compone di n. 12 facciate e n. 1 allegato. Sarà registrato a spese dell'Impresa.

*per la società Eco Call S.p.A.*  
**II LEGALE RAPPRESENTANTE**  
*Ortenzia Guarascio*  
*(f.to digitalmente)*

**II DIRETTORE DELL'UFFICIO COMUNE**  
*ATO Catanzaro*  
*Ing. Bruno Gualtieri*  
*(f.to digitalmente)*



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI  
A.T.O. CATANZARO

ALLEGATO AL CONTRATTO REP. n. _____ DEL _____						
CONFERIMENTI COMUNI ATO CATANZARO ALL'IMPIANTO DI VAZZANO						
INDICAZIONE PRESUNTA DELLA DISTRIBUZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI CONFERENTI						
Nr	Comune	Prov.	q.ta [t/sett]	q.ta [t/periodo]	prezzo unitario medio (€/t)	Importo al netto IVA
1	Cardinale	CZ		110,00	94,5	
2	Catanzaro	CZ		83,30	94,5	
3	Chiaravalle Centrale	CZ		318,00	94,5	
4	Lamezia Terme	CZ		30,58	94,5	
5	Torre di Ruggiero	CZ		30,00	94,5	
	<b>Totale ATO CZ</b>			<b>571,88</b>	<b>94,5</b>	<b>€ 54.042,66</b>